

COMUNE DI CALVI RISORTA

Provincia di Caserta

Spedizione

Prot. N. 3892

Data 09 MAG 1994

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del 30/4/1994

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché delle tariffe, ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, come modificato con Decreto Legislativo 28/12/1993 n. 566.

L'anno millenovecento novantaquattro e questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindacato in data 27.4.1994, n. 3439, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente straordinaria ed in seduta di concorvazione.

Prediede la seduta il Sig. Antonio Caparco - Sindaco -

Dei consiglieri Comunali son presenti n. 16 e assenti, sebbene invitati, n. 4

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ZONA MICHELINO	X		11	FATTORE ALESSANDRO	X	
2	IZZO LUIGI	X		12	MACIARIELLO GAETANO	X	
3	PIGNATIELLO CARLO		X	13	CAPUANO ANGELO	X	
4	BORRELLI GAETANO	X		14	CAPUANO BENITO	X	
5	DE BIASIO CARMINE	X		15	MINGIONE ANGELO	X	
6	IZZO ANTONIO	X		16	DE RITA MARIO	X	
7	CAPARCO ANTONIO	X		17	DELLA VEDOVA NICOLA	X	
8	D'ONOFRIO MICHELE	X		18	DE VITA RAFFAELE		X
9	MELONE NICOLA SILVES	X		19	PARISI GENNARINO		X
10	CAPEZZUTO ANTONIO	X		20	ELIA' BENEDETTO		X

Giustifica l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Orsi Luigi

incaricato della redazione del verbale.

Il presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell'Ufficio Tributi;

Visto il titolo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, come modificato con Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 566, con il quale è stata revisionata la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che la tassa si applica per le occupazioni del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo, effettuate a qualunque titolo su beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune;

Dato inoltre atto che entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto Legislativo, pertanto entro il mese di Aprile 1994, devono essere deliberate le nuove tariffe che troveranno applicazione dal 1.1.1994, ed il regolamento comunale con il quale devono essere disciplinati i criteri per l'applicazione della tassa nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni;

Visto inoltre che per l'applicazione della tassa, graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, è necessario classificare le aree e spazi pubblici in categorie, e vista la proposta di classificazione in N° 3 categorie sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale;

Dato inoltre atto che le tariffe devono essere fissate dal comune entro limiti minimi e massimi previsti dalla legge per diverse classi di comuni individuate sulla base della popolazione residente al 31.12.1991;

Identificata nella classe V[^] (abitanti al 31.12.1991 n. 5662) quella di appartenenza di questo comune;

Dato comunque atto che il comma 11 bis dell'art. 56 del citato Decreto Legislativo prevede che per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

Visto il testo del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, al quale sono allegate le tariffe della tassa;

Ritenuto lo stesso meritevole di applicazione;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15 gennaio 1994;

D E L I B E R A

CALVI RISORTA

COMUNE

CASERTA

PROVINCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

maggioli

MODULGRAFKA

Santarcangelo di Romagna

Mod. E 0563/99 (a)

Sommario

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	» 4
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 4
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	» 4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 6
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	» 6
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	» 6
Art. 8	Decadenza della concessione	» 6
Art. 9	Revoca della concessione	» 8
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	» 8
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	» 8

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 10
Art. 13	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	» 10
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	» 14
Art. 15	Misurazione dell'area occupata - criteri	» 14
Art. 16	Tariffe	» 14
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	» 16
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	» 16
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	» 18
Art. 20	Sanzioni	» 18
Art. 21	Norme finali	» 18
Art. 22	Entrata in vigore	» 18

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo ⁽¹⁾. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

(1) - Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vanno presentate a partire dal 60° giorno antecedente l'inizio dell'occupazione stessa. Le domande presentate anteriormente a tale termine saranno ritenute automaticamente escluse dallo esame, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 2.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'arca loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico; (1)
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

(2)

MODIFICHE ED AGGIUNTE

(1) oltre gg. 90 dalla data di scadenza del pagamento.

(2) mancata utilizzazione del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

⁽²⁾ Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Via XX Settembre - P.zza G. Zona - Via Galvi Vecchia - Via Circumval-
lazione - Via Rocioloni - Via Duca D'Aosta - Largo Pap Giovanni XXIII^o
P.zza G. Nucci - Via Masserie di Giano - Via Acacie - Via XI Febbraio
Via A. Rossi - Via B. Sanniti - Via E. Rossi - Via Napoli - Via Nazio=
nale - Via G. Garibaldi - P.zza G. Garibaldi - Via E. De Nicola - Loc.
Tavrna Mele - Via Bizzarri - Via O. Mancini - Via IV Novembre - 1^a tra
sx Via IV Novembre - 2^a trav; sx. Via IV Novembre - 3^a trav. sx Via
IV Novembre - 4^a trav. sx Via IV Novembre - 5^a trav. sx Via IV Novembr
P.zza XXIV Maggio - Via Duca degli Abruzzi - Lott.ne S. Nicola - Via
Cales - Viale Indipendenza - Via Roma - Via Mele - P.zza Umberto I^o

(2) - Solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria

Via B. Carrieri - Via G. Verdi - Via G. Izzo - Via G. D'Annunzio - Via Bellini - Trav. Via Bellini - Via N. Izzo - Via O. Zona - Trav. Via O. Zona - Trav. Via Rocioloni - Trav. Via XI Febbraio - Via B. Croce - Via Don Sturzo - Via G. Capuano - Via G. Marconi - Via Martini - Via I^o Maggio - Vico del Popolo - Via R. Cipro - Via A. E. Santillo - Via G. Marrocco - Via S. Caruse - Via L. Salvi - Via Giordano Bruno - 1[^] trav. dx Via Bizzarri - 1[^] trav. sx Via Bizzarri - 2[^] trav. sx Via Bizzarri - 3[^] trav. sx Via Bizzarri - IV[^] trav. sx Via Bizzarri - V[^] trav. sx Via Bizzarri - Via G. Galilei - Via Romualdo Capuano - Via Baronessa Zona - Via G. Pitocchi - Via Luigi Salerno - 1[^] trav. Via Cales - Trav. Viale Indipendenza - Via G. Leopardi

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria

1[^] trav. dx Via XX Settembre - 2[^] trav. dx Via XX Settembre - 3[^] trav. dx Via XX Settembre - 1[^] trav. sx Via XX Settembre - 2[^] trav. sx Via XX Settembre - 3[^] trav. sx Via XX Settembre - Via N. Zitiello - Vico Mandara - Via dei 48 - Trav. Via dei 48 - Via Mario Izzo - 1[^] trav. sx Via Mario Izzo - 2[^] trav. sx Via Mario Izzo - Via F. Pesce - Vico Nucci - Via Chiesa Vecchia - Loc. Lanzi - Loc. Selva - Trav. Via Duca D'Aosta - Via Silicata - Via Vincenzo Izzo - 1[^] trav. sx Via Acacie - Loc. Cappella - Loc. Fabbressa - Loc. Cerreto - Trav. Via E. Rossi - Trav. Via G. Marconi - Trav. sx Via Martini - Trav. dx Via Nazionale - Trav. sx Via Nazionale - Vicolo Nuovo - Trav. Vico del Popolo - Vico Trivio - ~~Loc. Toriello - 1[^] trav. dx Via O. Mancini - Via Italo Zona - Via Antonio Zona - 1[^] trav. dx Via Duca degli Abruzzi - 1[^] trav. sx Via Duca degli Abruzzi - 2[^] trav. sx Via Duca degli Abruzzi - Vico Leone - Via degli Olivi - Trav. Via G. Leopardi - Via delle Vigne - Vico I^o Zona - Vico II^o Zona - Vico III^o Zona - Via Conte Sanniti - Trav. dx Via Conte Sanniti - Via Laurenza - Trav. dx Via Laurenza - Vico Sibilli~~
Loc. Riello

Art. 14
Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

⁽³⁾Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15
Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:⁽⁴⁾

- a) occupazioni fino a 2... ore: riduzione del 5... per cento;
- b) occupazioni da 2... a 4... ore: riduzione del 10 per cento;
- c) occupazioni da 4... fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

.....
.....
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento⁽⁵⁾.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

(3) - Depennare qualora il comune non intenda applicare la riduzione.

(4) - In relazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 come modificato con D.Lgs. 566/1993, il comune potrà individuare diverse tariffe che tengano conto della durata in ore dell'occupazione nella giornata; dette tariffe potranno essere determinate in valori assoluti o con riduzioni percentuali, commisurate al numero delle ore secondo gli intendimenti del comune e la realtà locale.

(5) - ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa viene ridotta fino al 50 per cento.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽⁶⁾
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al ⁽⁷⁾ per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al ⁽⁸⁾ per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al ⁽⁹⁾ per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽¹⁰⁾
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del ⁽¹¹⁾ per cento;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ⁽¹²⁾ del per cento;

Art.18 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'imponibile deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

(6) - ai sensi art. 44, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(7) - ai sensi art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(8) - ai sensi art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(9) - ai sensi art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 10 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(10) - ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(11) - ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(12) - ai sensi art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(1)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 21

Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____ e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

(1) Il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea da parte dei venditori ambulanti deve essere effettuato in forma semestrale anticipata con scadenze:

- 1° semestre entro il mese di gennaio;
- 2° semestre entro il mese di luglio.

Trascorso tale termine, la tassa sarà maggiorata del 7%.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V ^

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono *permanenti o temporanee*.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La *tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 3 categorie.
5. La *tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la *tassa si determina autonomamente* per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le *superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La *tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.*

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La *tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:*

N.	DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE	UNITA'	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1°	2°	3°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L.	40.000	37.000	34.000
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione ___ %)	per mq. L.	27.000	25.000	23.000
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. L.	12.000	11.100	10.200
4.	Passi carrabili:				
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. L.	20.000	18.500	17.000
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al ___ %)	per mq. L.	36.000	33.300	30.600
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. L.	20.000	18.500	17.000
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al ___ %)	per mq. L.	36.000	33.300	30.600
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al ___ %)	per mq. L.	28.000	15.900	23.800
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. L.	40.000	37.000	34.000

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20 %.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	UNITA'	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1°	2°	3°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L.	3000	2.500	2.000
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	2.000	1.670	1.350
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. L.	900	750	600
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del ___ %)	per mq. L.	3000	2.500	2.000
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	1500	1250	1000
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. L.	600	500	400
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del ___ %)	per mq. L.	2.400	2.000	1.600
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	1.500	1.250	1.000
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. L.	600	500	400
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. L.	1.500	1.250	1.000

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
		1 ^a	2 ^a		
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	L.	500.000	400.000	300.000
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	L.	50.000	—	—
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	L.	200.000	150.000	100.000
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	L.	240.000	230.000	220.000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
		1 ^a	2 ^a		
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:				
	– fino a 1 Km lineare	L.	20.000	16.000	13.000
	– superiore al Km lineare	L.	20.000	16.000	13.000
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:				
	– del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:				
	– fino ad 1 Km lineare	L.	26.000	20.000	14.000
	– superiore al Km lineare	L.	26.000	20.000	14.000
5.3.	– del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:				
	– fino ad 1 Km lineare	L.	30.000	25.000	20.000
	– superiore al Km lineare	L.	30.000	25.000	20.000
5.4.	– del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:				
	– fino ad 1 Km lineare	L.	40.000	36.000	33.000
	– superiore al Km lineare	L.	40.000	36.000	33.000

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	3 ^a
a	Centro abitato	L. 80.000	70.000	60.000
b	Zona limitrofa	L. 70.000	60.000	50.000
c	Sobborghi e zone periferiche	L. 40.000	35.000	30.000
d	Frazioni	L. 14.000	12.000	10.000

- La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	3 ^a
a	Centro abitato	L. 25.000	23.000	20.000
b	Zona limitrofa	L. 18.000	17.000	16.000
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L. 14.000	13.000	12.000

Di approvare il Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, unitamente alle tariffe ed alla classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrale e sostanziale;

Di dare atto dell'applicazione delle nuove tariffe con decorrenza 1.1.1994, con l'eccezione delle tariffe per le occupazioni temporanee per i casi contemplati dal richiamato comma 11 bis dell'art. 56 del Decreto Legislativo 507/1993; che per il solo anno 1994 sono invece determinate con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

Di dare pertanto atto che per le occupazioni verificatesi fino alla data di entrata in vigore del regolamento e tariffe si procederà alla riscossione a conguaglio per gli importi ancora dovuti;

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi degli art. 35 e 57 del D. L. 507/1993;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Legge 8.6.1990 n. 142:

- a) Responsabile del Servizio interessato;
- b) Segretario Comunale.

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

5091 T
30-5-1994
nell'istanza del 20/5/94, la decorrenza delle tariffe non
coincide con la vigente normativa in materia
tassa, altro quanto previsto dall'art. 40;

4° comma del D.L. 507/93 e per
quanto riguarda la competenza della Giunta
per quanto riguarda le tariffe per
occupazioni



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio

F.to: Martino Mario

IL FUNZIONARIO
del servizio ragioneria

F.to: _____

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Orsi Luigi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Caparco Antonio

IL SEGRETARIO

F.to: Izzo Luigi

F.to: Dott. Orsi Luigi

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della Legge 8.6.1990 N. 142, l'impegno di spesa

di L. _____ al Cap. _____ del bilancio _____

IL RAGIONIERE F.to: _____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il _____
e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

09 MAG 1994

Prot. n. _____

IL SEGRETARIO

Data _____

Dott. Orsi Luigi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

F.to: Orsi Luigi

Data _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per decorrenza dei termini.

Data _____

IL SEGRETARIO

F.to: _____

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

Prot. n. _____

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8/6/1990, n. 142, nella seduta del _____

IL PRESIDENTE

f.to _____

Copia conforme all'originale.

Data _____

IL SEGRETARIO

p.c.c. IL SEGRETARIO

F.to: _____ **COMUNE DI CALVI RISORTA**

(PROVINCIA DI CASERTA)

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Determinare le tariffe T.O.S.A.P. per l'anno 2001 come di seguito riportate:

~~3500 x 119 x 2/3 = € 1,96~~
~~135 x 0,32 x 119 x 2/3 = € 0,08~~

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	per mq. L.	1°	2°	3°	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L.	1,96	1,70	1,45	- 0,082
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	1,32	1,14	0,98	
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. L.	0,59	0,51	0,43	
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del ___ %)	per mq. L.	1,96	1,70	1,45	0,08 h
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	0,98	0,85	0,72	0,05 h
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. L.	0,39	0,34	0,29	0,004 h
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del ___ %)	per mq. L.	1,96	1,70	1,45	0,016
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del ___ %)	per mq. L.	0,98	0,85	0,72	
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. L.	0,39	0,34	0,28	
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. L.	0,98	0,85	0,72	

Costo occupazione suolo pubblico x h = 0,08

C/C TOSAP - 159/5812 - TESORERIA CON LE CALI RITORZA

Costo occupazione sp. h. viaggi. x h = 0,016